

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-3360 del 30/06/2023
Oggetto	D.P.R. 13 Marzo 2013 n° 59. HERA S.P.A. - Autorizzazione Unica Ambientale per gli scarichi appartenenti all'Agglomerato AFC0130_Montepetra Alta in Comune di Sogliano al Rubicone mediante unificazione e contestuale revoca delle AUA n. DET-AMB-2016-3219 del 08/09/2016 per lo scarico n. 71_ID105168 e n. DET-AMB-2016-3866 del 12/10/2016 per lo scarico 13_ID5124
Proposta	n. PDET-AMB-2023-3469 del 30/06/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno trenta GIUGNO 2023 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013 n° 59. HERA S.P.A. - Autorizzazione Unica Ambientale per gli scarichi appartenenti all'Agglomerato AFC0130_Montepetra Alta in Comune di Sogliano al Rubicone mediante unificazione e contestuale revoca delle AUA n. DET-AMB-2016-3219 del 08/09/2016 per lo scarico n. 71_ID105168 e n. DET-AMB-2016-3866 del 12/10/2016 per lo scarico 13_ID5124.

LA DIRIGENTE

Visto:

- il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*;
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*;
- la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 *"Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015"*;
- la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 *"Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015"*;
- che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1795/2016 del 31/10/2016 *"Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R.n.13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015."*;
- la Delibera del Direttore Generale di Arpae n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL 2022_107 del 30/08/2022 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 del 23/09/2019 e s.m.i. con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

Viste le seguenti norme settoriali:

- il D.Lgs. 152/06 *"Norme in materia ambientale"* – Parte Terza e s.m.i.;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2003 n. 1053 *"Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento"*;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 14 febbraio 2005 n. 286 recante *"Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39 – D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152)"*;
- il *"Piano di Tutela della Acque"* approvato con Delibera n. 40 della Assemblea Legislativa Regionale il 21/12/2005;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 18 dicembre 2006 n. 1860 recante *"Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n. 286 del 14/02/2005"*;

- la Deliberazione della Giunta Regionale 22 febbraio 2016, n. 201 "Approvazione della Direttiva concernente "Indirizzi all'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi idrici e rifiuti ed agli Enti competenti per la predisposizione dei programmi di adeguamento degli scarichi di acque reflue urbane";
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 569 del 15/04/2019 "Aggiornamento dell'elenco degli agglomerati esistenti di cui alla delibera di giunta regionale n. 201/2016 e approvazione delle direttive per i procedimenti di autorizzazione allo scarico degli impianti per il trattamento delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati e delle reti fognarie ad essi afferenti";
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2153 del 20/12/2021 "Aggiornamento dell'elenco degli agglomerati esistenti di cui alle DGR 201/2016 e 569/2019 e approvazione delle disposizioni relative alle verifiche di compatibilità idraulica nell'ambito dei procedimenti di autorizzazione allo scarico degli impianti per il trattamento delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati e delle reti ad essi afferenti";
- la L. 26 Ottobre 1995, n. 447;

Atteso che per l'agglomerato AFC0130_Montepetra Alta in Comune di Sogliano al Rubicone sono vigenti due Autorizzazioni Uniche Ambientali:

- n. DET-AMB-2016-3219 del 08/09/2016 recante ad oggetto: " D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – HERA S.p.A. - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo Scarico n. 71_ID105168 appartenente all'agglomerato AFC0130_Montepetra Alta sito in Comune di Sogliano al Rubicone", rilasciata dal SUAP del Comune di Sogliano al Rubicone ad HERA S.p.A. con nota Prot. Com.le n. 10765 del 15/09/2016;
- n. DET-AMB-2016-3866 del 12/10/2016 recante ad oggetto: " D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – HERA S.p.A. - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo Scarico n. 13_ID5124 appartenente all'agglomerato AFC0130_Montepetra Alta sito in Comune di Sogliano al Rubicone", rilasciata dal SUAP del Comune di Sogliano al Rubicone ad HERA S.p.A. con nota Prot. Com.le n. 12098 del 15/10/2016;

Vista l'istanza per il rilascio di nuova AUA relativa all'intero agglomerato AFC00130_Montepetra Alta per accorpamento delle AUA esistenti soprarichiamate e conseguente revoca delle stesse, presentata in data 04/05/2023, acquisita al Prot. Arpae n. PG/2023/78420, da HERA S.p.A. nella persona del Responsabile pro-tempore del Servizio Fognatura e Depurazione Romagna- Area Forlì-Cesena di Hera S.p.A.;

Rilevato che con la predetta istanza la Ditta richiede:

- il rilascio di nuova autorizzazione per l'Agglomerato AFC0130_Montepetra Alta, con unificazione delle AUA sopra richiamate;
- l'installazione di una nuova fossa Imhoff, che andrà a sostituire il trattamento esistente per lo sc. 13_ID5124, costituito da n. 2 Fosse Imhoff poste in parallelo, che verrà posizionata in posizione diversa da quelle attuali, pur mantenendo lo stesso punto di scarico (di competenza Arpae SAC), con allegata valutazione dell'impatto acustico;
- la revoca delle stesse AUA, ad avvenuto rilascio della nuova;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento e contestuale trasmissione agli Enti interessati PG/2023/80858 del 09/05/2023;

Dato atto che con la medesima nota è stato chiesto agli Enti coinvolti di comunicare alla scrivente Agenzia l'eventuale necessità di documentazione integrativa entro e non oltre il 26/05/2023;

Preso atto che nulla è pervenuto dagli Enti coinvolti;

Viste le integrazioni volontarie prodotte da Hera Spa in data 14/06/2023, acquisite al prot. n. PG/2023/103995;

Dato atto che relativamente all'impatto acustico il Comune con nota Prot. Com.le 7037 del 28/06/2023, acquisita al PG/2023/112938, ha espresso il seguente parere: "Vista l'istanza in oggetto pervenuta in data 09.05.2023 pgn 4854 Rif. AUA-01/2023 relativa all'intervento di AUA di unificazione e contestuale revoca delle AUA vigenti, relativa agli scarichi e rete afferente appartenenti all'agglomerato AFC0130_Montepetra Alta sito in Comune di Sogliano al Rubicone. Esaminata la documentazione allegata all'istanza pervenuta, come integrata in data 16.06.2023 pgn. 6434; Vista la dichiarazione in merito all'impatto acustico allegata

alla documentazione dell'istanza, nella quale si specifica: che l'impianto denominato "nuova fossa Imhoff Montepetra_Alta_Chiesa", sito in Via Castello Montepetra, Montepetra Alta di Sogliano al Rubicone, così identificato: impianto ID105175, appartenente al sistema fognario dell'agglomerato AFC0130_Montepetra_Alta (Forlì-Cesena); è da annoverarsi tra le attività che non utilizzano macchinari o impianti rumorosi ovvero non inducono aumenti significativi dei flussi di traffico. Valutato, in riferimento al sistema tecnico impiantistico e all'ubicazione del sollevamento di prendere atto della dichiarazione succitata; con la presente, si esprime parere favorevole in merito all'impatto acustico derivante dall'impianto di trattamento del sistema fognario in oggetto, in considerazione del fatto che il sistema tecnico impiantistico è da annoverarsi tra le attività che non utilizzano macchinari o impianti rumorosi ovvero non inducono aumenti significativi dei flussi di traffico"

Richiamati i seguenti pareri espressi dal Comune di Sogliano al Rubicone in ordine all'impatto acustico per l'adozione delle Autorizzazioni Uniche Ambientali vigenti sopraccitate: *"Valutato, in base alla tipologia di trattamento previsto che non evidenzia fonti di rumorosità, di non richiedere gli adempimenti e/o valutazioni di competenza in merito ai disposti normativi della L. 447/95, prendendo atto altresì della dichiarazione sostitutiva in atto di notorietà di impatto acustico, che esclude l'attività dalla presentazione della documentazione prevista alla citata legge"*;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento e depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali: Rapporto istruttorio acquisito in data 23/06/2023, ove viene evidenziato quanto segue:

*"(...) **Rilevato** che con la predetta istanza la Ditta richiede:*

- il rilascio di nuova autorizzazione per l'Agglomerato AFC0130_Montepetra Alta, con unificazione delle AUA sopra richiamate;
- l'installazione di una nuova fossa Imhoff, che andrà a sostituire il trattamento esistente per lo sc. 13_ID5124, costituito da n. 2 Fosse Imhoff poste in parallelo, che verrà posizionata in posizione diversa da quelle attuali, pur mantenendo lo stesso punto di scarico (di competenza Arpa SAC);
- valutazione dell'impatto acustico, relativamente alla fossa Imhoff di nuova installazione, in assolvimento alla legge 447/1995 e DPR 227/201 (di competenza comunale)
- la revoca delle stesse AUA, ad avvenuto rilascio della nuova; (...)

Atteso che dal punto di vista amministrativo

- il rilascio di nuova autorizzazione allo scarico relativa all'intero agglomerato AFC0130_Montepetra Alta in Comune di Sogliano al Rubicone, precedentemente autorizzato con AUA n. 3219/2016 ed AUA n. 3866/2016;
- inserimento di una nuova fossa Imhoff, che andrà a sostituire il trattamento esistente per lo sc. 13_ID5124, costituito da n. 2 Fosse Imhoff poste in parallelo, che verrà posizionata in posizione diversa da quelle attuali, pur mantenendo lo stesso punto di scarico (di competenza Arpa SAC);
- contestuale revoca delle AUA vigenti sopraccitate" (...)"

Dato atto che le condizioni e prescrizioni contenute nelle conclusioni istruttorie di cui sopra, in riferimento al titolo abilitativo sostituito con il presente provvedimento, sono riportate nell'ALLEGATO A e relativa Planimetria, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013, di dover:

- **adottare e rilasciare Autorizzazione Unica Ambientale per gli scarichi appartenenti all'intero Agglomerato AFC0130_Montepetra Alta in Comune di Sogliano al Rubicone;**
- **revocare le seguenti Autorizzazioni Uniche Ambientali vigenti:**
 1. n. DET-AMB-2016-3219 del 08/09/2016 recante ad oggetto: *" D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – HERA S.P.A. - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo Scarico n. 71_ID105168 appartenente all'agglomerato AFC0130_Montepetra Alta sito in Comune di Sogliano al*

Rubicone", rilasciata dal SUAP del Comune di Sogliano al Rubicone ad HERA S.p.A. con nota Prot. Com.le n. 10765 del 15/09/2016;

2. n. DET-AMB-2016-3866 del 12/10/2016 recante ad oggetto: " *D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – HERA S.p.A. - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo Scarico n. 13_ID5124 appartenente all'agglomerato AFC0130_Montepetra Alta sito in Comune di Sogliano al Rubicone*", rilasciata dal SUAP del Comune di Sogliano al Rubicone ad HERA S.p.A. con nota Prot. Com.le n. 12098 del 15/10/2016;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio e la proposta del provvedimento resi da Federica Milandri, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. **Di adottare e rilasciare**, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e della D.G.R. n. 569 del 15/04/2019, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **HERA S.p.A.** (C.F./P.IVA 04245520376), con sede legale in Bologna (BO), Viale Berti Pichat n. 2/4, **per gli scarichi appartenenti all'intero Agglomerato AFC0130_Montepetra Alta in Comune di Sogliano al Rubicone**.
2. Il presente provvedimento **sostituisce** il seguente titolo abilitativo ambientale:
 - **Autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/06 – Parte Terza e s.m.i.**
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A e Relativa Planimetria**, parte integrante e sostanziale del presente atto.
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di anni 15 (quindici) a partire dalla data del presente atto e potrà esserne richiesto il rinnovo alla scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. **Di rilasciare** il presente atto ad HERA S.p.A., la cui efficacia decorre dalla firma dello stesso.
7. **Di revocare** le seguenti Autorizzazioni Uniche Ambientali:
 - n. DET-AMB-2016-3219 del 08/09/2016 recante ad oggetto: " *D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 HERA S.p.A. - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo Scarico n. 71_ID105168 appartenente all'agglomerato AFC0130_Montepetra Alta sito in Comune di Sogliano al Rubicone*", rilasciata dal SUAP del Comune di Sogliano al Rubicone ad HERA S.p.A. con nota Prot. Com.le n. 10765 del 15/09/2016;
 - n. DET-AMB-2016-3866 del 12/10/2016 recante ad oggetto: " *D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – HERA S.p.A. - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo Scarico n. 13_ID5124 appartenente all'agglomerato AFC0130_Montepetra Alta sito in Comune di Sogliano al Rubicone*", rilasciata dal SUAP del Comune di Sogliano al Rubicone ad HERA S.p.A. con nota Prot. Com.le n. 12098 del 15/10/2016;
8. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto.
9. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.

10. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
11. Di dare atto altresì che nelle conclusioni istruttorie e nella proposta di provvedimento, acquisiti in atti, Federica Milandri attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso a Hera S.p.A., al Comune di Sogliano al Rubicone, all'Azienda USL della Romagna – Sede di Cesena, ad ATERSIR - Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti, all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – Ambito di Cesena, ad Arpae – Servizio Territoriale di Forlì-Cesena - Presidio Territoriale di Cesena ed alla Regione Emilia-Romagna – Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti Fisici, per il seguito di rispettiva competenza.

Contro il presente atto può essere presentato ricorso entro 60 giorni dalla ricezione del medesimo al TAR dell'Emilia-Romagna, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla data di ricezione dello stesso.

La Dirigente
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena - Area Est
Tamara Mordenti

SCARICHI PUBBLICHE FOGNATURE

AGGLOMERATO AFC0130_Montepetra Alta – Comune di Sogliano al Rubicone

A. PREMESSE

Con nota del 15/09/2016 Prot. Com.le n. 10765, il SUAP del Comune di Sogliano al Rubicone ha rilasciato l'Autorizzazione Unica Ambientale, adottata da Arpae SAC con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-3219 del 08/09/2016, recante ad oggetto: " *D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – HERA S.p.A. - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo Scarico n. 71_ID105168 appartenente all'agglomerato AFC0130_Montepetra Alta sito in Comune di Sogliano al Rubicone*", ad Hera S.p.A. con sede legale in Comune di Bologna (BO), Viale Berti Pichat n. 2/4;

Con nota del 12/10/2016 Prot. Com.le n. 12098, il SUAP del Comune di Sogliano al Rubicone ha rilasciato l'Autorizzazione Unica Ambientale, adottata da Arpae SAC con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-3866 del 12/10/2016, recante ad oggetto: "D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – HERA S.p.A. - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo Scarico n. 13_ID5124 appartenente all'agglomerato AFC0130_Montepetra Alta sito in Comune di Sogliano al Rubicone", ad Hera S.p.A. con sede legale in Comune di Bologna (BO), Viale Berti Pichat n. 2/4.

Con l'istanza presentata in data 04/05/2023, acquisita al Prot. Arpae n. PG/2023/78420 Hera S.p.A. richiede in relazione agli scarichi di pubbliche fognature:

1. il rilascio di nuova autorizzazione per l'Agglomerato AFC0130_Montepetra Alta, con unificazione delle AUA sopra richiamate;
2. l'installazione di una nuova fossa Imhoff, che andrà a sostituire il trattamento esistente per lo sc. 13_ID5124, costituito da n. 2 Fosse Imhoff poste in parallelo, che verrà posizionata in posizione diversa da quelle attuali, pur mantenendo lo stesso punto di scarico (di competenza Arpae SAC);
3. la revoca delle stesse AUA, ad avvenuto rilascio della nuova.

A.1 Unificazione AUA n. 3219/2016 e n. 3866/2016

Il GSII chiede in osservanza dei dettami della DGR 569/19 di unificare nella nuova AUA anche quella dello scarico sc. 71_ID105168 "Montepetra Alta_borgo" già autorizzato con AUA n. 3219/16 in quanto appartenenti al medesimo agglomerato AFC0130_Montepetra Alta. Si provvederà pertanto alla unificazione e contestuale revoca delle AUA vigenti sopracitate.

A.2 Autorizzazione nuova fossa imhoff ID105175 Montepetra_Alta_Chiesa

Il GSII intende apportare una modifica migliorativa alla situazione attuale dello schema fognario, installando una nuova fossa Imhoff in posizione più accessibile di quella esistente, mantenendo invariato lo scarico finale. L'attuale fossa imhoff è dimensionata sulla base di una dotazione idrica pro-capite pari a 140 litri/abitante giorno con un volume utile totale pari a 10.780 l. La nuova fossa sarà dimensionata sulla base di una dotazione pro-capite pari a 250 litri/abitante giorno ed avrà un volume utile pari a 15.000 l.

Il Comune di Sogliano al Rubicone, con atto Prot. n. 532 del 19/01/2023, a firma del Responsabile Area Lavori Pubblici e Progettazione, acquisito in data 04/05/2023 Prot. Arpae n. PG/2023/78420, ha autorizzato, ai sensi dell'art. 26 comma 3 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i., Hera S.p.A. all'esecuzione dei lavori relativi alla " *Manomissione del piano viabile per posa di nuova fossa Imhoff in Via Castello n. 1 in località Montepetra Alta, Sogliano al Rubicone*", nel rispetto di specifiche prescrizioni.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento alla presente autorizzazione è costituita:

- Dalla documentazione presentata per il rilascio della istanza di AUA acquisita in data 28/04/2016 al prot. n. PGFC/2016/6215 e smi;

- Dalla documentazione presentata a supporto della istanza di AUA acquisita in data 23/05/2016 PGFC/2016/7717 e smi;
- Dalla documentazione presentata a supporto della presente istanza acquisita in data 05/05/2023 al prot. n. PG/2023/78420 e smi.

C. SCARICHI OGGETTO DI AUTORIZZAZIONE

Gli scarichi autorizzati ai sensi dell'art. 124, del D.Lgs 152/2006 e smi, sono di seguito indicati:

- 1) 13_ID5124 imhoff (da dismettere);
- 2) 13_ID105175 imhoff (nuova)
- 3) 71_ID105168 imhoff;

Il rilascio del titolo abilitativo relativo agli scarichi di cui al precedente punto C è subordinato al rispetto della normativa regionale di settore e delle condizioni e prescrizioni specifiche riportate per ogni singolo scarico.

Scarico n° 13_ID5124 (da dismettere)	
Identificativo del GSII	5124
Provenienza tipo rete	Rete separata (nera)
Trattamento	n. 2 fosse imhoff in parallelo con volume complessivo litri 10.780 così distinto: volume digestione litri 7.700 volume sedimentazione litri 3.080 gli scarichi delle due fosse imhoff si uniscono prima di affluire alla sub irrigazione
Località	Montepetra Alta – Sogliano al Rubicone
Coordinate Etrs UTM 32N impianto	X: 756031 - Y: 4869000
Coordinate Etrs UTM 32N scarico	X: 756032 - Y: 4868997
Agglomerato	AFC0130_Montepetra Alta
Consistenza Agglomerato	< 50 AE
Potenzialità impianto	77 AE
AE trattati	38 AE (18 AE residenti e 20 AE fluttuanti)
Corpo idrico ricettore	Sub irrigazione costituita da tubazioni PEAD fi 110 mm forellate e annegati in trincee riempite di materiale filtrante complessivamente lunghe circa 300 mt
Bacino idrico	Fiume Savio

Prescrizioni:

1. Mantenere i parametri qualitativi dello scarico entro i limiti fissati dalla Tabella 3 della Delibera della Giunta Regionale 9 giugno 2003 n. 1053 per la classe di consistenza C<50.

2. Ogni variazione inerente la rappresentanza legale dello scarico (sub-procuratore) oggetto della presente autorizzazione andrà comunicata tempestivamente (non oltre le 48 ore dalla nomina) ad Arape allegando i relativi documenti comprovanti le deleghe.
3. Dovrà essere tenuto un apposito registro nel quale saranno annotate le operazioni di manutenzione e le verifiche delle condizioni di funzionamento degli impianti di trattamento installati a monte dello scarico. Il registro dovrà essere tenuto a disposizione degli organi di vigilanza e presentato all'atto di richiesta del rinnovo della presente autorizzazione.
4. Le fosse imhoff dovranno essere gestite nel rispetto delle norme di cui all'all. 5 della delibera del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento del 4 febbraio 1977.
5. Le fosse imhoff dovranno essere vuotate con periodicità adeguata e comunque almeno due volte all'anno. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un impianto autorizzato. I documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati a disposizione degli organi di vigilanza e comunque consegnati all'atto di richiesta di rinnovo della presente autorizzazione.
6. Il pozzetto di ispezione terminale, idoneo al prelevamento di campioni di acque di scarico e posizionato subito a monte del punto di immissione in subirrigazione dovrà essere mantenuto costantemente accessibile, a disposizione degli organi di vigilanza, ai sensi del comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs.152/06.
7. Dovranno essere adottate le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento.
8. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti.
9. Dovrà essere data immediata comunicazione ad Arpa nel caso si verifichino imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, con l'indicazione delle cause dell'inconveniente e dei tempi necessari al ripristino della situazione di normalità.
10. Dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso nel qual caso l'Ente gestore dello scarico è tenuto a presentare preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione.
11. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

Scarico n° 13_ ID105175 (nuovo)	
Identificativo del GSII	105175
Provenienza tipo rete	Rete separata (nera)
Trattamento	fossa imhoff con volume complessivo litri 15.000 così suddiviso: volume digestione litri 12.000 e volume sedimentazione litri 3.000 gli scarichi delle due fosse imhoff si uniscono prima di affluire alla sub irrigazione
Località	Via Castello Montepetra - loc. Montepetra Alta – Sogliano al Rubicone
Coordinate Etrs UTM 32N impianto	X: 756201 - Y: 4869177
Coordinate Etrs UTM 32N scarico	X: 756032 - Y: 4868997

Agglomerato	AFC0130_Montepetra Alta
Consistenza Agglomerato	< 50 AE
Potenzialità impianto	60 AE
AE trattati	38 AE (18 AE residenti e 20 AE fluttuanti)
Corpo idrico ricettore	Sub irrigazione costituita da tubazioni PEAD fi 110 mm forellate e annegati in trincee riempite di materiale filtrante complessivamente lunghe circa 300 mt
Bacino idrico	Fiume Savio

Prescrizioni:

1. **Dovrà essere comunicata a questo SAC l'avvenuta installazione della nuova fossa Imhoff.**
2. Mantenere i parametri qualitativi dello scarico entro i limiti fissati dalla Tabella 3 della Delibera della Giunta Regionale 9 giugno 2003 n. 1053 per la classe di consistenza C<50.
3. Ogni variazione inerente la rappresentanza legale dello scarico (sub-procuratore) oggetto della presente autorizzazione andrà comunicata tempestivamente (non oltre le 48 ore dalla nomina) ad Arape allegando i relativi documenti comprovanti le deleghe.
4. Dovrà essere tenuto un apposito registro nel quale saranno annotate le operazioni di manutenzione e le verifiche delle condizioni di funzionamento degli impianti di trattamento installati a monte dello scarico. Il registro dovrà essere tenuto a disposizione degli organi di vigilanza e presentato all'atto di richiesta del rinnovo della presente autorizzazione.
5. La fossa imhoff dovrà essere gestita nel rispetto delle norme di cui all'all. 5 della delibera del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento del 4 febbraio 1977.
6. La fossa imhoff dovrà essere vuotata con periodicità adeguata e comunque almeno due volte all'anno. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un impianto autorizzato. I documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati a disposizione degli organi di vigilanza e comunque consegnati all'atto di richiesta di rinnovo della presente autorizzazione.
7. Il pozzetto di ispezione terminale, idoneo al prelevamento di campioni di acque di scarico e posizionato subito a monte del punto di immissione in subirrigazione dovrà essere mantenuto costantemente accessibile, a disposizione degli organi di vigilanza, ai sensi del comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs.152/06.
8. Dovranno essere adottate le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento.
9. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti.
10. Dovrà essere data immediata comunicazione ad Arpae nel caso si verifichino imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, con l'indicazione delle cause dell'inconveniente e dei tempi necessari al ripristino della situazione di normalità.
11. Dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso nel qual caso l'Ente gestore dello scarico è tenuto a presentare preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione.
12. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

Scarico n° 71_ ID105168	
Identificativo del GSII	105168
Provenienza tipo rete	Rete separata (nera)
Trattamento	fossa Imhoff a pianta circolare (diam. 2,40 mt, h mt 2) dal volume complessivo di lt 9.000 così suddiviso: volume digestione litri 7.200 e volume sedimentazione litri 1.800
Località	Via Castello Montepetra - loc. Montepetra Alta – Sogliano al Rubicone
Coordinate Etrs UTM 32N impianto	X: 756262 - Y: 4869223
Coordinate Etrs UTM 32N scarico	X: 756261 - Y: 4869232
Agglomerato	AFC0130_Montepetra Alta
Consistenza Agglomerato	< 50 AE
Potenzialità impianto	36 AE
AE trattati	10 AE
Corpo idrico ricettore	Fosso di montagna
Bacino idrico	Fiume Savio

Prescrizioni:

1. Mantenere i parametri qualitativi dello scarico entro i limiti fissati dalla Tabella 3 della Delibera della Giunta Regionale 9 giugno 2003 n. 1053 per la classe di consistenza C<50.
2. Ogni variazione inerente la rappresentanza legale dello scarico (sub-procuratore) oggetto della presente autorizzazione andrà comunicata tempestivamente (non oltre le 48 ore dalla nomina) ad Arape allegando i relativi documenti comprovanti le deleghe.
3. Dovrà essere tenuto un apposito registro nel quale saranno annotate le operazioni di manutenzione e le verifiche delle condizioni di funzionamento degli impianti di trattamento installati a monte dello scarico. Il registro dovrà essere tenuto a disposizione degli organi di vigilanza e presentato all'atto di richiesta del rinnovo della presente autorizzazione.
4. La fossa imhoff dovrà essere gestita nel rispetto delle norme di cui all'all. 5 della delibera del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento del 4 febbraio 1977.
5. La fossa imhoff dovrà essere vuotata con periodicità adeguata e comunque almeno una volta all'anno. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un impianto autorizzato. I documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati a disposizione degli organi di vigilanza e comunque consegnati all'atto di richiesta di rinnovo della presente autorizzazione.
6. La fossa imhoff, i pozzetti di controllo ed in particolar modo il pozzetto di ispezione terminale, idoneo al prelevamento di campioni di acque di scarico e posizionato subito a monte del punto di immissione in acque superficiali dovranno essere mantenuti costantemente accessibili, a disposizione degli organi di vigilanza, ai sensi del comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs.152/06.
7. Dovranno essere adottate le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento.

8. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti.
9. Dovrà essere data immediata comunicazione ad Arpaе nel caso si verifichino imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, con l'indicazione delle cause dell'inconveniente e dei tempi necessari al ripristino della situazione di normalità. Ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione.
10. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.